



# Disegno di legge di bilancio 2025 - A.C. 2112-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi - Edizione provvisoria

## I principali interventi (2025)\* del DDL come presentato alla Camera dal Governo

### MANOVRA DI SEZIONE I

**-14.473 mln**

■ **5.489 mln**

Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'**occupazione in aree svantaggiate** (Decontribuzione Sud)

■ **2.640 mln**

**Riduzione spesa Ministeri**

■ **2.542 mld**

Revisione della disciplina sulla **deduzione** delle quote delle **svalutazioni** e **perdite su crediti** – cd. trasformazione delle attività per imposte anticipate (**DTA**)

■ **1.233 mld**

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dalle autonomie speciali **connesse all'emergenza COVID-19**

■ **970 mln**

Modifica del regime di versamento dell'imposta di bollo sui **prodotti assicurativi del ramo III e V**

■ **393 mln**

Rimodulazione al 75% per il 2025 del **coefficiente di sostituzione del personale del pubblico** impiego cessato

■ Maggiori entrate / minori spese

■ Maggiori spese / minori entrate

■ **12.853 mln**

**Cuneo fiscale** - bonus per i **lavoratori dipendenti** fino a **20 mila euro** e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a **40 mila euro**

■ **4.803 mln**

Proroga revisione **aliquote IRPEF** e riordino detrazioni

■ **2.450 mln**

Istituzione di un fondo destinato a finanziare **politiche per il Mezzogiorno**, su cui confluiscono risorse derivanti dall'azzeramento di **Decontribuzione Sud**

■ **1.600 mln**

Credito di imposta ZES e **bonus ZES Mezzogiorno**

■ **1.302 mln**

Incremento del livello di finanziamento del **Fondo sanitario nazionale**

■ **1.243 mln**

Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del **CCNL del personale statale** per il triennio 2025-2027

### MANOVRA DI SEZIONE II

**+4.707 mln**

■ **5.601 mln**

Definanziamento del Fondo per la **delega fiscale** e del Fondo per l'**abbattimento della pressione fiscale**

■ **550 mln**

Definanziamento del fondo per la **transizione verde**, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti

■ **2.422 mln**

Interventi in materia di **difesa nazionale**

■ **1.270 mln**

Rifinanziamento delle **missioni internazionali**

■ **450 mln**

Rifinanziamento del fondo per le **emergenze nazionali**

■ **290 mln**

**Manutenzione ordinaria Rete Ferroviaria Italiana**

■ **100 mln**

Rifinanziamento del fondo speciale per l'**occupazione** e la **formazione**

\*Concorrono alla manovra anche gli effetti della **retroazione**. Il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un miglioramento del PIL programmatico (consumi e investimenti), causando un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni); tali effetti sommati costituiscono la cosiddetta retroazione. La manovra (**Sezione I + Sezione II**) determina l'aumento del saldo netto da finanziare pari a **-9.766 milioni** rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il Governo considera anche effetti positivi stimati di **+1.619 milioni** (effetti di **retroazione**); pertanto, l'**aumento complessivo** del saldo netto da finanziare del DDL di bilancio è pari a **-8.204 milioni** (inclusendo la retroazione).

Avvertenza: si segnala che i dati sono risultanti da operazioni di arrotondamento numerico.

## Introduzione

Il **disegno di legge di bilancio 2025** presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 ([A.C. 2112-bis](#)) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR (per approfondimenti si rimanda al [Tema](#) ed all'[infografica](#) predisposte dal Servizio studi).

Il DDL di bilancio 2025 e la riforma della *governance* economica europea

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE (*per un approfondimento sull'esame parlamentare si rimanda al [Tema provvedimento contenente la documentazione predisposta dal Servizio studi](#)*).

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo della spesa netta** pari all'**1,3% nel 2025**, all'**1,6% nel 2026**, all'**1,9% nel 2027** all'**1,7% nel 2028** e all'**1,5% nel 2029** per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del tasso di crescita stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della [legge "rinforzata" n. 243 del 2012](#) e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali in linea con la riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la **prima sezione del disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

## I dati chiave dell'economia

Le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un **contesto economico** che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche [Piano strutturale di bilancio di medio termine \(PSB\) – Italia 2025-2029](#):

- **Prodotto Interno Lordo (PIL):** Il Governo stima che il **PIL reale programmatico** crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026, dello 0,8% nel 2027, dello 0,8% nel 2028, e dello 0,6% nel 2029. Tali tassi di crescita sono correlati prevalentemente all'andamento positivo della domanda interna finale, mentre si stima un effetto minimo riconducibile alle esportazioni nette nel periodo 2025-2029 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).
- **Debito e indebitamento:** secondo le stime del Governo il **rapporto debito pubblico/PIL** sarà pari al 135,8% nel 2024, al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026, al 137,5% nel 2027, al 136,4% nel 2028, al 134,9% nel 2029. L'**indebitamento netto**

La  
programmazione  
economica e le  
politiche  
pubbliche

**(deficit) della PA** - che comprende l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'ISTAT ([GU Serie Generale n. 229](#) del 30/09/2024) – dovrebbe attestarsi al 3,3% del PIL nel 2025, al 2,8% del PIL nel 2026, al 2,6% del PIL nel 2027, al 2,3% del PIL nel 2028, all'1,8% del PIL nel 2029. Il Governo prevede dunque un *deficit* sino al 2029, sebbene il saldo primario sia previsto tornare in positivo dal 2024. (*Fonte per debito, indebitamento e saldo primario: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.4, p. 74*).

- **Inflazione:** le attuali stime dell'andamento dell'inflazione, prevedono una crescita dell'indice dei **prezzi al consumo** armonizzato a livello europeo (calcolata come IPCA), rispetto all'anno precedente, del 2,0% nel 2025, dell'1,8% nel 2026, dell'1,8% nel 2027, dell'1,9% del 2028 e del 2,0% nel 2029. (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).
- **Occupazione:** Il Governo stima che l'**occupazione nazionale** crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,0% nel 2025, dello 0,9% nel 2026, dello 0,9% nel 2027, dello 0,7% nel 2028 e dello 0,7% nel 2029 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*). L'occupazione nazionale così calcolata nel 2023 era pari a 26 milioni 30mila unità, mentre l'[ISTAT](#) riporta, con criteri di misura differenti, il numero di occupati come pari a 22 milioni 835mila unità sempre nel 2023 (classi età 15-64 anni) e a 23 milioni 580 mila (classi età 15-89 anni).

Si ricorda che queste stime fanno riferimento all'occupazione nazionale, che comprende tutte le persone tra i 15 e gli 89 anni (altri indicatori fanno riferimento agli occupati nella fascia 15-64 anni) che abbiano svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto nella settimana di misurazione dei dati, anche qualora siano temporaneamente non al lavoro in quanto lavoratori stagionali (ma continuano a svolgere mansioni necessarie al proseguimento dell'attività) o siano temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi.

- **Disoccupazione.** Il Governo stima che il tasso di disoccupazione scenderà progressivamente dal **6,6% del totale della forza lavoro nel 2025** al 6,5% nel 2026, al 6,3% nel 2027, al 6,2% nel 2028, per risalire leggermente al 6,3% nel 2028 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).

Si rammenta che il tasso di disoccupazione definisce come disoccupati coloro che contemporaneamente (i) non hanno un lavoro; (ii) sono disponibili a lavorare; (iii) hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti alla rilevazione; conseguentemente, non considera i lavoratori "inattivi" o "scoraggiati" che, pur essendo privi di impiego e disponibili a lavorare, non hanno cercato impiego attivamente nelle ultime quattro settimane. Al contrario, il **tasso di mancata partecipazione al lavoro** considera sia i disoccupati che gli inattivi disponibili, e costituisce uno degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) disposti dal 2016 come strumento di programmazione economica, discusso nel [PSB](#) e nel [dossier](#) del Servizio studi.

- **Produttività.** Il Governo stima che il **contributo del fattore lavoro alla crescita del PIL potenziale** crescerà, rispetto all'anno precedente, dello **0,5% del PIL potenziale annuo nel 2025**, dello 0,4% nel 2026, dello 0,3% nel 2027, dello 0,2% nel 2028, e dello 0,1% nel 2029. (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3 p. 46*). La Commissione europea, nel Rapporto sull'invecchiamento 2024, esponendo le stime dalle previsioni di primavera 2023, aveva stimato un contributo decrescente e poi negativo del lavoro alla crescita potenziale del PIL stante l'alto tasso di occupazione raggiunto e le ipotesi di un alto tasso di disoccupazione strutturale in Italia. Per **approfondimenti** si veda il [PSB](#) e il [dossier](#) del Servizio studi.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma della *governance* economica europea si segnala anche l'andamento del tasso di crescita della **spesa primaria netta finanziata a livello nazionale (spesa netta)**. Secondo la programmazione della politica di bilancio del Governo la spesa netta, definita ai sensi dell'art. 2 del [Regolamento \(UE\) 1263/2024](#) come la spesa pubblica dell'anno di riferimento 2023 (1.144.843 milioni) al netto della spesa finanziata da trasferimento dell'UE (23.424 milioni nel 2023), del cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'UE (2.886 milioni nel 2023), della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione (-1.873 milioni nel 2023, negativa in quanto il tasso di disoccupazione attuale è considerato inferiore al tasso di disoccupazione "naturale" e quindi la spesa per disoccupazione è stimata inferiore al

L'andamento  
della spesa  
netta

"normale"), delle spese *una tantum* (2.124 milioni nel 2023), della spesa per interessi sul debito pubblico (77.987 milioni nel 2023) è **pari a 1.040.295 milioni nel 2023**. Nell'aggregato della spesa netta sono considerati invece gli effetti delle **misure discrezionali sul lato delle entrate** (pari a 8.264 milioni nel 2023). Il Governo, dunque, prevede che la **spesa netta cresca**, in termini di variazione percentuale annua, rispetto all'anno precedente, del -1,9% nel 2024, dell'1,3% nel 2025, dell'1,6% nel 2026, dell'1,9% nel 2027, dell'1,7% nel 2028, e dell'1,5% nel 2029. (Fonte: [Piano strutturale di bilancio \(PSB\)](#), Tavola II.2.4, p. 73).

## Il disegno di legge di bilancio per il 2025

Il disegno di legge A.C. [2112-bis-A](#), all'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati ed esaminato in sede referente dalla Commissione Bilancio, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

La Commissione Bilancio ha concluso l'esame il 17 dicembre con l'approvazione di numerose modifiche al testo originario.

Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. [2112-bis-A](#)) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

Si ricorda che la nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Si fa presente che il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del tasso di crescita stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, [legge n. 196 del 2009](#)), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il disegno di legge di bilancio risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni. Difatti, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni di entrate e di spese. In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte

delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione, al fine di lasciare invariato tale saldo che, con riguardo al bilancio dello Stato.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025, nella versione originariamente presentata dal Governo alla Camera, ossia prima della nuova numerazione del testo in commi, individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. Il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Secondo i dati riportati nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027, la manovra della prima sezione implica per il 2025 minori entrate per circa 7 miliardi e maggiori spese per circa 7,4 miliardi, da cui deriva un effetto totale di 14,4 miliardi per il prossimo anno. In relazione alla seconda sezione, essa implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nel 2025. Di conseguenza, l'effetto complessivo della manovra come esposto nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera, è pari a 9,7 miliardi. Si ricorda che tale importo non considera gli effetti di retroazione stimati dal Governo.

Di seguito si illustrano, in modo sintetico, il contenuto delle più rilevanti disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge, come risultanti dalle modifiche approvate dalla V Commissione, in relazione ai principali settori di intervento.

Per quanto attiene alle maggiori **entrate**, si segnalano le principali misure del disegno di legge quali: la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate "DTA"; la modifica della **disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita**; la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni**; la **lotta all'evasione fiscale**, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese; **gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra** di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027.

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

- la **riduzione della pressione fiscale** e ad altre misure in materia di **sostegno ai redditi**, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri, regime forfetario, assegnazione agevolata di beni ai soci e imposte ipotecarie. Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti;
- il **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa, il fondo per la morosità incolpevole e il bonus elettrodomestici e il rifinanziamento dell'assegno di inclusione. Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta "Dedicata a te", il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- **interventi sui contratti dei dipendenti pubblici** in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate. Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030;
- **misure in materia di lavoro**, come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita, in **materia di previdenza sociale** (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori) e **famiglia** (sostegno della genitorialità "Bonus nuove nascite", disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri), nonché misure per il rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà e la **formazione delle donne vittime di violenza**. Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio. Si dispone, tra l'altro, un contributo *una tantum* per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È

- previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna";
- **interventi in materia di disabilità e non autosufficienza** (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), **politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze** (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e **sport** (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale);
  - disposizioni sulle **politiche della sanità** con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze; Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030;
  - misure in **materia di crescita, infrastrutture e investimenti**, con interventi in materia di premi di produttività, *welfare* aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese mediante la cosiddetta "Nuova Sabatini", banda ultra larga, credito d'imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato ed altri finanziamenti al fondo per gli interventi dei Comuni, rifinanziamento della società Stretto di Messina S.p.A., IRES premiale per le aziende che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzate, credito di imposta transizione 5.0. Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della "Nuova Sabatini";
  - disposizioni in materia di **agricoltura** per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia;
  - interventi in **materia di istruzione, università, ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla "Carta del docente", sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea;
  - **politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri** con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO *Innovation Fund*;
  - misure in **materia di calamità naturali ed emergenze** (si segnala, in particolare l'istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica). Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione;
  - disposizioni concernenti i **rapporti finanziari con gli enti territoriali**, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell'addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, all'istituzione di fondi dedicati per alcuni Comuni in dissesto e per i servizi sociali dei piccoli comuni. È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.
  - disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici

non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Passando ad illustrare in estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio, si ricorda che circa 208,9 miliardi sono destinati alle politiche di **previdenza, assistenza** e ad **altre forme di sostegno**. Tra tali misure, rientrano la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese. Circa 160,1 miliardi sono invece destinati alle politiche relative alla **salute e all'istruzione**. Per gli **affari economici** sono destinati finanziamenti per circa 138,3 miliardi. In tale ambito rientra anche l'insieme di misure finalizzate tra l'altro al rinnovo contratti di Stato. Ammontano invece a 125,9 miliardi circa i fondi per i **servizi istituzionali e generali**. Altre importanti voci di spesa sono quelle relative ai **servizi pubblici generali**, finanziati per circa 87,4 miliardi e in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio". Si fa presente che una parte della spesa pubblica recata dal disegno di legge di bilancio è infine relativa alla **spesa per interessi**, per un ammontare pari a circa 106,3 miliardi.

Volendo introdurre sinteticamente la **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio, si rileva che esso espone il **bilancio a legislazione vigente** e le **variazioni** della legislazione vigente **non determinate da innovazioni normative**, come previsto dall'art. 21, comma 1-sexies, della [legge n. 196 del 2009](#). La seconda sezione riporta quindi in termini contabili, lo **stato di previsione dell'entrata** e gli **stati di previsione della spesa** relativi ai singoli Ministeri, pur svolgendo anche la funzione di rideterminazione degli stanziamenti e riprogrammazione delle risorse finanziarie. Da un'analisi della composizione e articolazione degli stati di previsione si può osservare quindi come la manovra sia attuata anche mediante **variazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti** esposte nella seconda sezione. In particolare, le modifiche ai programmi di spesa della seconda sezione, prevalentemente relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti, possono determinare **effetti finanziari**.

Secondo i dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del **disegno di legge di bilancio 2025-2027**, la manovra della seconda sezione implica un effetto complessivo in termini di **minori spese** per circa **4,7 miliardi di euro nel 2025**, 1,9 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027. Tali effetti derivano da: **rifinanziamenti di leggi di spesa pari a circa 4.891,4 milioni nel 2025**, **definanziamenti di leggi di spesa per circa 9.438,5 milioni per il 2025** e **riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa** che determinano una riduzione pari a circa **159,9 milioni nel 2025**.

La Sezione II del disegno di legge di bilancio reca, oltre lo stato di previsione delle entrate, **quindici stati di previsione della spesa**.

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi con riferimento alle disposizioni operanti per il 2025 e per gli anni successivi. Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti.

## Stato di previsione delle entrate

Nell'ambito dello stato di previsione delle entrate si osservano effetti finanziari positivi per il triennio 2025-2027, anche considerando gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica. Gli interventi espansivi disposti con la manovra, con riferimento in particolare alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, si traducono – secondo le stime del Governo – in maggiori entrate come riflesso della crescita dei consumi interni e degli investimenti, per importi pari complessivamente a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026 e 1.728 milioni di euro per il 2027.

## Politiche in materia di fisco

In relazione agli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio nelle principali politiche pubbliche, si segnalano innanzitutto quegli attinenti al fisco. In materia di riduzione della pressione fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro

dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito - che non concorre alla formazione del reddito - e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico. In considerazione della riforma degli scaglioni dell'IRPEF, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni e dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote rispettivamente dell'addizionale regionale e della addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027. In generale, tra le misure in materia di entrate si dispone il differimento, ai successivi periodi d'imposta, delle quote deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nei periodi 2025 e 2026 di taluni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari, viene ampliata la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) e aumentata al 42 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività. Viene, altresì, introdotta a regime la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Sono rimodulati i termini di fruizione e delle aliquote di detrazione in materia edilizia e di efficientamento energetico, nonché i requisiti di accesso, in materia di superbonus, ai fini della fruizione della detrazione delle spese sostenute nell'anno 2025 e si riconosce la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2023.

In materia di lotta all'evasione sono introdotte delle disposizioni volte a contrastare l'evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. Relativamente alla disciplina delle assicurazioni, viene disposto che il versamento dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita sia dovuto annualmente anziché al momento del rimborso o del riscatto.

Tra le misure di efficientamento della spesa si prevede la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico. Le misure in materia di giochi sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica. La manovra include anche interventi per il sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, con la proroga al 31 dicembre 2027 della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all'imposizione dei redditi sulle persone fisiche, anche delle modifiche alla disciplina relativa ai limiti alle detrazioni, escludendo le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata integrata la detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite. Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione per il mantenimento dei cani guida. È stata inoltre elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario. Sono infine aumentati i limiti di reddito e l'importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5%.

Con riferimento alle entrate viene ridotto dal 65% al 54% il limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Con riferimento all'imposta sui servizi digitali viene reintrodotta, rispetto al testo del disegno di legge di bilancio, il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Viene elevata al 33 per cento (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l'aliquota della imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale



data, purch  lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Viene inoltre chiarito l'ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario. Si eleva dal 16% al 18% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Per quanto riguarda la fiscalit  di vantaggio per le imprese viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025, per le societ  e gli enti commerciali o non residenti i crediti d'imposta che destinino a riserva una quota minima dell'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui al credito d'imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il limite di spesa per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Viene altres  riproposto il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 prevedendo il versamento in due rate di un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la societ  non   operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Con riferimento all'IVA si prevede l'imponibilit , ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e si assoggetta all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attivit  alpinistica effettuati dalle guide alpine in attivit  autonoma. Si estende il meccanismo di reverse charge "interno" (o inversione contabile) di cui all'[articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972](#), alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di propriet  del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attivit  di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Con riferimento alle imposte ipotecarie si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano). In materia di accise si prevede a decorrere dall'anno 2025. l'applicazione a regime dell'aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri. Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonch  il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche. Con riguardo alla fiscalit  locale sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo. Viene infine circoscritta la possibilit  di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

## Politiche per la salute

Passando all'illustrazione delle politiche per la salute, si ricorda che il disegno di legge di bilancio interviene anche in materia di sanit , prevedendo incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che sono stabiliti in 1.302 milioni di euro per l'anno 2025; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029 e 8.898 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Una quota delle risorse incrementali previste   accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, per 883 milioni di euro per l'anno 2028; 1.945 milioni per il 2029 e 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Un'ulteriore quota di queste risorse incrementali   destinata inoltre agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per 928 milioni di euro per l'anno 2026; 478 milioni per il 2027; 528 milioni a decorrere dall'anno 2028. Tali incrementi di risorse per la spesa sanitaria dovrebbero assicurare la copertura di specifiche finalit  tra le quali rientrano: i trattamenti accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; il rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato; l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post-acuzie; l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale 2025 – 2029; la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e il vincolo di quote definite a favore delle Regioni adempienti ai fini dei questionari LEA sulle liste d'attesa; le indennit  per il personale medico e del comparto sanit  operante nei servizi di pronto soccorso; la distribuzione all'ingrosso di determinati farmaci a favore delle farmacie territoriali; il finanziamento per l'accesso alle cure palliative; l'incremento del trattamento economico a favore dei medici specializzandi; la valorizzazione delle peculiarit  della dirigenza medica/veterinaria e non medica, e delle specifiche attivit 

svolte dagli infermieri delle aziende ed enti del SSN; la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte numerose disposizioni in tema di sanità tra le quali si ricordano in via principale: l'istituzione - con una modifica alla [legge 3 del 2018](#)- del ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia, ed estendendo ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute (art. 21-*bis*); la previsione e la disciplina della partecipazione delle associazioni di pazienti iscritte al neo-istituito registro unico delle associazioni della salute (RUAS) ai processi decisionali pubblici in materia di salute (art. 9-*bis*); l'incremento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 della spesa per la Rete nazionale dei registri tumori di cui alla [legge 160 del 2019](#) (art. 52-*bis*); l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi (art. 53-*bis*); l'introduzione di una disciplina diretta a dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla progressiva implementazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici, per la gestione della spesa dei medesimi, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di *Health technology assessment* (HTA), in base a quanto previsto in materia dall'[articolo 3-bis del decreto-legge n. 51 del 2023](#) (art. 57-*bis*); in materia di regime sperimentale degli incarichi libero-professionali previsto per la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica, la proroga a tutto il 2026 di tale possibilità ed estesa anche alle strutture sanitarie private o libero professionali e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, di cui all'[art. 12, comma 2, del decreto-legge 34 del 2023](#) (art. 59, comma 2-*bis*); la previsione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, della corresponsione agli specializzandi medici di una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione, di cui all'[art. 8 della legge 401 del 2000](#) (art. 59-*bis*); la proroga (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2027 del regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato dei medici specializzandi, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa (art. 59-*bis*); la previsione che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. (art. 63, commi 2-*bis* e 2-*ter*); assegna un contributo al Ministero della salute destinato al finanziamento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (art. 66-*bis*); l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro (art. 68-*bis*).

## Politiche sociali

Nell'ambito delle politiche sociali, si fa preliminarmente presente che numerose disposizioni del disegno di legge di bilancio sono dedicate a misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Più nello specifico si dispone, a decorrere dall'anno 2025, un incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli; inoltre è stabilito, per il 2025, l'incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te", da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale.

In tema di famiglia, al fine di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli viene introdotto un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025; il beneficio - riconosciuto dall'INPS su domanda - è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui - valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico - nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare specificate.

Nel corso dell'esame referente sono state introdotte alcune misure in tema di politiche sociali tra le quali, in via principale, si ricordano: l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria; l'incremento del contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), di 500.000 euro per l'anno 2025; l'istituzione del "Fondo Dote Famiglia" finalizzato al sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Lo stanziamento previsto è di 30 milioni di euro per il 2025, mentre l'incremento delle risorse a legislazione vigente destinate al bonus psicologico, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, è pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa le risorse a 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028. Per quanto riguarda il disagio abitativo è stato rifinanziato il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Inoltre, si estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Si prevede poi l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.

## Politiche in materia di lavoro

In relazione alle politiche in materia di lavoro e previdenza, si segnala in primo luogo l'indennità del congedo parentale e le decontribuzioni. Molte disposizioni del disegno di legge di bilancio recano misure in materia di lavoro e di previdenza sociale. In materia di lavoro, sono previsti degli interventi volti alla tutela della genitorialità, nonché alla definizione dello sgravio contributivo, già previsto dalla normativa vigente, per i datori di lavoro che assumono in regioni del Mezzogiorno conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea, nonché all'introduzione di un nuovo sgravio per le PMI operanti nelle medesime regioni e per gli artigiani e i commercianti. Si prevede altresì un potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il disegno di legge interviene anche in materia di requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro, di incremento delle risorse relative al Sistema duale, nonché di istituzione o rifinanziamento di appositi Fondi. In particolare, si prevede per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità del congedo parentale all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese). Si prevede altresì, dal 2025, una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, si dispone in primo luogo che lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono in regioni del Sud (cosiddetta Decontribuzione SUD) trovi applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2024) 4512 *final*. Per le medesime regioni, si introduce un esonero contributivo in favore delle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti), nonché dei datori di lavoro privati non rientranti in tali categorie (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate. Per quanto riguarda gli artigiani e i commercianti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle relative gestioni previdenziali e che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, si prevede per tali soggetti la facoltà di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento.

In materia di politiche attive del lavoro e di formazione vengono modificati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi. In particolare, viene elevato da 6.000 a 6.500 euro annui (da 7.560 a 8.190

euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente) l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare e da 350 a 500 euro mensili l'importo del Supporto formazione e lavoro.

Il disegno di legge di bilancio stanziava altresì ulteriori risorse (pari a 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027) per il finanziamento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Viene inoltre introdotto un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Si segnala infine l'incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027 e l'istituzione di un fondo al fine dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026. Come anticipato, viene aumentato da 250 a 500 il numero di unità di personale che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026.

In materia previdenziale il disegno di legge di bilancio reca misure volte, da un lato, ad estendere l'applicazione delle misure di flessibilità in uscita e, dall'altro, a favorire la permanenza in servizio sia attraverso il riconoscimento di un incentivo in favore dei lavoratori che optano per la prosecuzione dell'attività lavorativa e sia prevedendo che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Conseguentemente, viene prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate.

Per quanto concerne la permanenza in servizio, si riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore. Per quanto riguarda i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato, dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, si prevede la possibilità, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.

Per i lavoratori che esercitano tale facoltà ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Inoltre, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030 modifica il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale. Si estende altresì l'applicazione delle forme di pensionamento anticipato opzione donna e quota 103 - prevedendo che possano usufruirne anche coloro che maturano i requisiti previsti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025 – e dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne l'importo dei trattamenti pensionistici, il disegno di legge di bilancio prevede un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo. Tale incremento è in misura pari al 2,2% per il 2025 e all'1,3% per il 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio.

Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, il disegno di legge di bilancio riconosce la facoltà di versamento di una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento (da calcolare secondo determinati criteri) del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Il disegno di legge di bilancio inoltre, limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

### Politiche a favore delle imprese

In relazione alle politiche a favore delle imprese, si prevedono talune agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti. In primo luogo, si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Per i periodi d'imposta relativi alle medesime annualità 2025, 2026 e 2027 viene altresì elevato da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa. Infine, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

Viene istituito un fondo con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si dispone un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2027, del credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. È riconosciuto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Si rfinanzia – di 400 milioni di euro per il 2025, di 100 milioni di euro per il 2026, e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla c.d. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. E' incrementata anche l'autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul made in Italy ([articolo 10 della legge 206 del 2023](#)) volta a promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo. Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso anche con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

In sede referente è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro

annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*). Tali risorse vengono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile. Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal [decreto-legge n. 145 del 2023](#). Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche. Tali modifiche - destinate, dunque, ad operare per tutto il 2025 - sono le seguenti: la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le micro, piccole e medie imprese, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; si innalza da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (cd. "di importo ridotto"), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80 per cento in caso di riassicurazione; si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già ammesse per le "mid cap" dal [decreto-legge n. 145 del 2023](#). Dunque, nel 2025, sono ammesse a beneficiarne sia le piccole e medie imprese che le imprese a media capitalizzazione. Viene altresì introdotto un premio aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2025 a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di garanzia per le PMI. Il premio è calcolato sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Vengono istituite tre nuove sezioni all'interno del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394). Due di queste (sezione Crescita e sezione Investimenti Infrastrutture) hanno una dotazione per il 2025 di 100 milioni di ciascuna. La terza (sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi) subentra invece in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso. Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata.

Si dispone inoltre che una quota delle disponibilità del Fondo 394 – nel limite di 200 milioni di euro – può essere utilizzata per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Vengono disciplinati i requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell'accesso alla misura, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nei suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato agevolazioni, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e meridionale.

Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l'America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, possono essere esentate dalla prestazione della garanzia. Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20 per cento. La stessa previsione interviene poi novellando la disciplina che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente, si prevede, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.

Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. *elettrivore*), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la disciplina seguente, che prevede l'esenzione, a domanda del richiedente, dalla

prestazione della garanzia e il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

In sede referente è altresì stata introdotta una previsione che consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-bis del [decreto-legge n. 50/2022](#) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia. Si dispone che le attività di tale Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Nell'ambito del settore turistico, si prevedono disposizioni in materia di grandi eventi, investimenti e infrastrutture autorizzando la spesa di circa 110 milioni di euro per l'anno 2025 per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati.

### **Settore delle infrastrutture e dei trasporti**

Il disegno di legge di bilancio contiene una serie di interventi anche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone l'incremento del Fondo TPL per 120 milioni di euro per il 2025, prevedendone una specifica modalità di ripartizione: l'incremento sarà ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in virtù della sola applicazione del criterio dei costi standard, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020. Inoltre si prevede che anche per il 2025 al riparto del Fondo si provveda, per una quota pari a circa 4,8 miliardi di euro, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Infine, viene differito al 20 giugno 2025 il termine per l'emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, che si applicheranno dal 2026. Si conferma lo stanziamento per circa 2.200 milioni di euro, previsto dalla legge di bilancio 2023 per la linea C della metropolitana di Roma (completamento della tratta T2, realizzazione della tratta T1 e adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3), autorizzando una differente ripartizione di spesa che copre gli anni dal 2025 al 2034, anziché dal 2023 al 2032. Si dispone, a partire dal 2025, un aumento di 1 milione di euro all'anno del fondo TPL a copertura delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico locale in ragione dell'estensione della gratuità del trasporto pubblico per i cani di assistenza delle persone con disabilità o altre patologie. È altresì previsto lo stanziamento di circa 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi 2026, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale.

Infine, si prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Per quanto riguarda il settore portuale si autorizza le Autorità di sistema portuale ad erogare contributi: in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025; in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale nel limite massimo di 1 milione di euro. Tale facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, si prevede l'obbligo per i beneficiari del contributo di destinarne una quota pari al 50 per cento in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, inoltre, si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.

In materia di continuità territoriale, il disegno di legge dispone che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Inoltre si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, prevedendo altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi. Si estende all'aeroporto di Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale aerea, con uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro nel triennio per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea. Si ridefiniscono le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei

passaggeri aerei, nonché dispone l'incremento di 50 centesimi, a decorrere dal 1° aprile 2025, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell'anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui. Per quanto riguarda la mobilità dolce, con l'articolo 104, comma 20, viene ridotto lo stanziamento previsto dalla [legge n. 208 del 2015](#) per le ciclovie turistiche.

Infine, si prevede che l'Automobile club d'Italia (ACI) provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per quanto riguarda il settore stradale e autostradale, il disegno di legge prevede di regolamentare la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società autostradali, al fine di sostituire tale disciplina con due nuovi commi che recano disposizioni finalizzate alla sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANAS. Nel dettaglio, si autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni (indicato dall'[art. 7, comma 3, lettera d\), del decreto-legge n. 138 del 2002](#), come riscritto dall'[articolo 1, comma 1019, della legge n. 296 del 2006](#)).

Sono state inoltre previste numerose modifiche alla disciplina, di cui dall'[art. 13 del decreto-legge n. 162 del 2019](#), relativa all'aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) delle società concessionarie autostradali, nonché delle tariffe praticate dalle medesime. Un primo gruppo di modifiche riguarda le concessionarie per le quali la scadenza del periodo regolatorio è intervenuta prima dell'anno 2024. Per tali società viene prorogato di 6 mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025) il termine entro il quale le stesse devono provvedere al perfezionamento dell'aggiornamento dei PEF. Si stabilisce inoltre che, nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni in questione sono incrementate, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8%, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029.

Un secondo gruppo di modifiche (recate dalla lettera b) del comma 1) riguarda le concessionarie per le quali la scadenza del periodo regolatorio è intervenuta nell'anno 2024. Per tali società, oltre a prevedere la stessa proroga e lo stesso incremento tariffario succitati, viene però anche precisato che l'incremento in questione non opera per le società concessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delle tariffe e l'adeguamento, in eccesso o in difetto, rispetto al predetto incremento tariffario, è definito in sede di aggiornamento del PEF. Inoltre, si prevede l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 della dotazione del Fondo per interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si incrementa per complessivi 19,1 milioni di euro l'importo del contributo assegnato alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.

## Misure in materia di comunicazioni

In relazione alle misure in materia di comunicazioni, il disegno di legge di bilancio contiene anche specifiche disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture digitali nelle aree bianche e grigie del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento, parziale o totale, del mercato, dove i costi delle infrastrutture non sono economicamente redditizi per gli operatori privati. In particolare, si prevede che, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per il 2029, laddove la disposizione originaria prevedeva un contributo fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il completamento dei citati interventi, sulla base delle esigenze motivate dai soggetti attuatori. Rimane invariata la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite. Alla luce della rimodulazione del target del Piano Italia a 1 Giga, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, le modifiche introdotte nell'ambito dell'esame in sede referente prevedono tra l'altro misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto alle convenzioni). Si specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore può erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

Per quanto riguarda le misure per il settore energetico, si segnalano i seguenti interventi introdotti in sede referente. Si prevede che i concessionari dell'attività di distribuzione elettrica presentino piani straordinari di investimento pluriennale, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete



di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione. Vengono indicati i contenuti minimi che dovranno essere oggetto dei piani straordinari di investimento pluriennale, quali il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteorologici estremi; l'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili; un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete; l'aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, l'adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

L'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a vent'anni. Le eventuali maggiori entrate correnti di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo costituito presso il MEF destinato prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

In sede referente è stata aggiunta anche una previsione che, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, dispone che nel 2025 sia concesso un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Vengono inoltre introdotti incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

Vengono quindi introdotte disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili: in particolare si prevede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a raggiungere gli obiettivi del capitolo REPowerEU all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione allo Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). Tale decreto stabilirà le regole fondamentali per l'attuazione della misura, definendo, tra l'altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo.

Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l'ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall'Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l'investimento.

Gli enti coinvolti nell'attuazione sono il Gestore dei servizi energetici (GSE), SACE e la Cassa depositi e prestiti (CDP), i quali stipuleranno una convenzione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il GSE avrà il compito di effettuare i controlli tecnici per verificare i requisiti dei progetti, mentre le valutazioni sul merito creditizio saranno affidate alle banche convenzionate con CDP.

Sono state infine adottate disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria, disponendo che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrino tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, si dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.

## Misure in ambito agricolo

Per quanto riguarda le misure in ambito agricolo, si fa presente che esse riguardano l'istituzione, presso il MASAF, dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte. Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. All'organo collegiale è riconosciuto un potere transattivo. Le posizioni debitorie che possono essere oggetto della procedura transattiva, da attivarsi su istanza di parte, sono quelle pendenti e relative al periodo che va dalla campagna lattiera 1995/1996 alla campagna lattiera 2008/2009.

In sede referente sono state introdotte anche disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale. Si prevede, in particolare, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse unionali, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di

ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR. È stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e che le risorse che risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027.

È disposto, inoltre, il rifinanziamento di 15 milioni di euro, per l'anno 2025, del Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi al fine di sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali. È altresì prevista la concessione, per l'anno 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata *blue tongue virus*. È demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato.

## Pubblico impiego

In materia di pubblico impiego, il disegno di legge di bilancio, in particolare, riduce il turn over nelle P.A., stanziando risorse per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici e per i rinnovi contrattuali, reca disposizioni volte all'assunzione di tirocinanti e di lavoratori socialmente utili da parte delle regioni Calabria e Sicilia e alla proroga dei contratti a tempo determinato dei tirocinanti impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché a favorire misure di *welfare*. Le norme in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni prevedono che tali amministrazioni possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente. Tale riduzione non si applica alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le norme in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego prevedono un incremento dei trattamenti accessori dei dipendenti pubblici e del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030. In particolare, il disegno di legge prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. Per i dipendenti statali tale incremento è fissato nel limite di una spesa pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui, a valere su un apposito Fondo, mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il medesimo incremento è a valere sui relativi bilanci. Una somma pari a circa 55,3 milioni di euro del suddetto Fondo è destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Per quanto concerne il rinnovo dei contratti, il disegno di legge di bilancio determina gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale. Tali oneri, per il triennio 2025-2027, sono pari a 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e per il triennio 2028-2030, a 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030. Al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente si rfinanzia per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

Si prevedono assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della regione Calabria di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione, nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese. Inoltre, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione Sicilia, si autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Per quanto concerne i tirocinanti impiegati presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito con contratti della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali, si prevede che tali contratti possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nel 2025, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente.

In materia di *welfare*, il disegno di bilancio prevede, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico che determinate risorse possono essere destinate al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei

dipendenti pubblici. In materia di trattamento economico goduto da dipendenti pubblici nell'espletamento di incarico o ruolo provvisorio, si dispone, in primo luogo, che, ove non già disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti in violazione delle norme che prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, venga riconosciuto il solo trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014.

### **Misure per l'assistenza ai minori, per le donne vittime di violenza e per l'immigrazione**

In relazione alle misure per l'assistenza ai minori, per le donne vittime di violenza e per l'immigrazione, il disegno di legge di bilancio stanziava risorse volte a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si istituisce un Fondo, da ripartire annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Lo stanziamento previsto ammonta a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed è destinato al Fondo per l'assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell'interno. Tra le altre misure del disegno di legge di bilancio si segnala il finanziamento di attività per l'orientamento e la formazione al lavoro dedicate alle donne vittime di violenza. Si incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

In tema di immigrazione, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale il disegno di legge rifinanzia, per un importo pari a 200 milioni di euro nel 2025, il Fondo destinato alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri governativi di accoglienza. Sempre in materia di immigrazione, si segnala l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento al reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La dotazione iniziale del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui accedono gli enti del Terzo settore.

In materia di cittadinanza, si prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.

### **Misure in materia di istruzione e ricerca**

In materia di istruzione e ricerca, si provvede al rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e di altri fondi in istruzione. Tra le principali misure in tale ambito si segnala anche l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si dispone anche l'estensione, in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; la dotazione finanziaria della Carta è conseguentemente incrementata di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, e ne è contestualmente rideterminato l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro. In materia di università e ricerca, il disegno di legge di bilancio prevede tra le altre misure anche l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il sostegno alle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché alle iniziative di ricerca per le tecnologie e ai percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR.

Tra le misure introdotte in sede referente in materia di istruzione si segnalano anche l'incremento di 50 milioni di euro per il 2025 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, l'istituzione di un Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e la destinazione di 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. In tema di filiera tecnologica professionale, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad incrementare la dotazione del Fondo per la promozione dei campus, per un importo pari a 15 milioni per il 2026 e a prevedere che le risorse del citato

Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. In materia di università e ricerca, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad attribuire al CNR un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.

## Misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri

In relazione alle misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri, si prevede la proroga fino al 2027 dell'operazione "Operazione Strade sicure", con un contingente complessivo di 6000 unità, e dell'operazione "Stazioni sicure", disponendo un incremento di 800 unità. Gli oneri correlati agli interventi, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono quantificati in euro 238.882.384. Il medesimo titolo rfinanzia la partecipazione italiana al NATO *Innovation Fund* per un importo pari a euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Per quanto concerne i programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, viene operato un rifinanziamento del Fondo relativo alle spese di investimento del Ministero della Difesa, che per il 2025 ammonta a circa 1,5 miliardi. Vengono altresì rifinanziati gli investimenti per lo sviluppo dei programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale e del settore aeronautico, nonché per il settore marittimo della difesa nazionale e per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, del Ministero delle imprese e made in Italy: 922 milioni nel 2025, 973 milioni nel 2026, 1.090 milioni nel 2027, e ulteriori importi fino al 2039, per complessivi 12,6 miliardi dal 2025 al 2039.

Si prevede inoltre il potenziamento del Corpo delle Capitanerie di porto con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo. Si prevede inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" è prioritariamente destinata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione; fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana.

In relazione al Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali, si prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del MEF (Sezione II), per circa 1,27 miliardi nel 2025 e 1,57 miliardi a decorrere dal 2026. Durante l'esame in sede referente, il Fondo è stato rifinanziato per l'annualità 2025 per un importo pari a 120 milioni di euro. In merito alla cooperazione allo sviluppo, si segnala che una parte delle risorse provengono da una quota degli stanziamenti del suddetto Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali. Sempre in Sezione II, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia.

Talune disposizioni intervengono poi, sulla disciplina relativa ai lavoratori frontalieri Italia-Svizzera. In particolare, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Con riferimento, poi, alla [legge n. 83 del 2023](#) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, si prevede, in particolare, che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma dell'articolo 10, non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Tra le diverse misure, si introduce, poi, la previsione che il contributo statale impiegato in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell'importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

Specifiche disposizioni riguardano, poi, le indennità di servizio per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nelle zone disagiate, per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento.

Si prevede, inoltre, un potenziamento della rete diplomatico-consolare, tramite l'aumento da 25 unità a 30 unità del contingente di esperti previsti dal dall'[articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5](#)

[gennaio 1967, n. 18](#). Con riferimento, poi, ai soggetti residenti all'estero si prevede, poi, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero con il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.

Si autorizza, inoltre, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero – COMITES. Le disposizioni del disegno di legge, come modificate nel corso dell'esame in sede referente prevedono anche lo stanziamento di 6 milioni di euro, per l'anno 2025, per l'organizzazione, in Italia, della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Per le misure in materia di calamità naturali ed emergenze, il disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, si proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi. Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile.

Riguardo gli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, si estende anche alla Lombardia la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di scadenza dello stato di emergenza prevista per la regione Emilia-Romagna.

Si prevede quindi, per la regione Lombardia, l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro, dell'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Alcune misure sono state introdotte a favore della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 4 e 6). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A.. Si dispone la proroga anche per l'anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017. Si proroga anche al 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si dispone inoltre la proroga anche per l'anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Ulteriori proroghe riguardano le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI. Si prevede inoltre l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Analogamente, una proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, è prevista per alcuni termini sulla gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Altre disposizioni sono state previste per interventi nei territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016). Tra queste misure, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2025 della concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016 e

la proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Simili interventi sono stati previsti per l'Isola di Ischia, in relazione al sisma del 2017 e all'alluvione del 2022, per gli eventi sismici verificatesi nel 2018 in Molise, Sicilia e nelle Marche e per quelli verificatesi nel 2023 in Umbria. Analoghe misure sono state infine disposte per le alluvioni 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana. Si ricorda altresì gli interventi volti a prevedere che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

In relazione alle politiche per gli enti territoriali si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari con le Autonomie locali, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2025-2029, in conformità con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea. Per le Autonomie speciali, le regioni e gli enti locali, il concorso alla finanza pubblica viene disciplinato in termini di rispetto dell'equilibrio di bilancio, ridefinito in senso più restrittivo, e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, stabiliti a livello di comparto.

### **Regioni a statuto speciale e province autonome**

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il contributo è da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie, che - oltre a definire il contributo alla finanza pubblica già dovuto a legislazione vigente dalle Autonomie speciali e a disciplinare la restituzione all'erario delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 - stabiliscono la misura del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica dovuto dagli enti in attuazione della nuova governance economica europea.

Per le regioni a statuto ordinario, il riparto del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è disposto, in prima istanza, in sede di autocoordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, in proporzione agli impegni di spesa corrente, con riferimento a quella non sanitaria, al netto di determinate poste di bilancio, tra cui quelle destinate ai programmi per l'infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.

Agli enti locali il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è richiesto in termini di accantonamenti indisponibili da iscrivere nella parte corrente di bilancio, che gli enti sono tenuti a costituire per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La nuova disciplina dispone che gli accantonamenti di bilancio, che costituiscono il contributo alla finanza pubblica, dovranno essere utilizzati per accelerare il ripiano da parte degli enti in disavanzo mentre dovranno essere utilizzati dagli enti in avanzo per effettuare spese di investimento negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di parte della spesa corrente in favore di spesa in conto capitale.

Per la spesa corrente, a fronte degli effetti restrittivi del nuovo concorso alla finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio provvede al rifinanziamento di alcuni Fondi in favore degli enti locali, tra cui: il Fondo di solidarietà comunale, aumentando la quota di risorse del Fondo destinate ad esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso dovute all'avanzamento del percorso perequativo, per importi crescenti fino ad arrivare a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030; il Fondo volto a contribuire alle spese dei comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027; i Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per importi pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2030; il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, per un importo di 120 milioni di euro per il 2025.

E' stato incrementato il Fondo per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Per quanto riguarda la politica di revisione della spesa, il disegno di legge di bilancio reca disposizioni finanziarie volte ad attuare la spending review dei Ministeri e dare seguito alla riforma 1.13 del PNRR. Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri pari a circa 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027. Gli importi di revisione della spesa sono stati lievemente modificati in sede referente. A

seguito di tale modifiche, tuttavia, è stata rivista la distribuzione delle riduzioni richieste tra programmi e missioni.

Inoltre, sono definiti gli obiettivi di risparmio delle Amministrazioni centrali considerati funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR. Tali obiettivi sono dettagliati per Ministero (in termini di indebitamento netto) nell'Allegato IV e sono pari a 300 milioni per il 2025, 500 milioni per il 2026 e 700 milioni a decorrere dal 2027. Gli obiettivi citati sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110.

In relazione alle misure in materia di grandi eventi, il disegno di legge di bilancio contiene una serie di interventi anche nel settore dei grandi eventi, in particolare il Giubileo 2025 e gli eventi sportivi internazionali. Si prevede una serie di stanziamenti funzionali alla realizzazione di eventi olimpici e paralimpici invernali. In particolare, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026 al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare. Prevede per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, stanziamenti per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche".

Inoltre al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai suddetti eventi sportivi autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

Infine, a titolo di contributo per la realizzazione dell'evento Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Si dispone che in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, è attribuito un contributo a favore della città metropolita di Roma Capitale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria. Si autorizza inoltre la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di video sorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Tra le misure in materia ambientale, si ricorda che il disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine. Si prevede anche l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

## **Misure in materia di giustizia**

In relazione alle misure disposte in materia di giustizia, il disegno di legge di bilancio autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. Con una disposizione introdotta in sede referente, è stata, inoltre, autorizzata l'assunzione, nell'anno 2025, di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente.

In sede referente, sono state altresì previste una serie di disposizioni in materia di giustizia tributaria. A tale riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026, ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024. Sono state, inoltre, posticipate al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate per il 2024 e il 2026; nonché prorogate al 2026 le

previsioni concernenti le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali dei magistrati tributari. È stata altresì introdotta una norma di coordinamento, conseguente all'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l'ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Si provvede, peraltro, al differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni, con conseguente modifica del regime transitorio per le annualità fino al 2029 e abrogazione della previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio. Viene altresì determinato il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2025, non collocati in quiescenza, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025. Infine, vengono assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico.

Si provvede, inoltre, a prorogare anche per l'anno 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, la misura prevista dall'[art. 1 del decreto-legge n. 144 del 2023](#), che dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo, appartenente all'Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione al fine di coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici. È, a tal fine, autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.

Una ulteriore misura riguarda l'incremento, di importo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con la finalità di favorire l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza. Tale fondo è stato, peraltro, ulteriormente rifinanziato, in sede referente, di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà, per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza. Si segnala, inoltre, l'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, finalizzata a garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Si provvede anche ad estendere al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, operanti fuori del territorio nazionale, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Diverse sono, poi, le disposizioni che istituiscono nuovi fondi, quali: il Fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025; il Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027; il Fondo nazionale per la concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti, istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2025.

Peraltro, sono introdotte misure di razionalizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Da segnalare sono altresì le disposizioni concernenti la disciplina del contributo unificato nell'ambito dei procedimenti civili. A tal proposito, in sede referente, è stata integralmente sostituita l'originaria formulazione della disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio, che introduceva una nuova causa di estinzione del processo civile legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato.

All'esito dell'integrale sostituzione della disposizione, viene introdotto l'obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in caso di presentazione dell'istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'[art. 494-bis, comma 2, c.p.c.](#) Inoltre, si prevede la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta, infine, disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia S.p.A. e abroga la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri.

Sempre in materia di contributo unificato, si provvede ad incrementare la misura dovuta per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.



Vengono modificate le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-ter dell'allegato 2 al [decreto legislativo n. 104 del 2010](#)) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi.

Ulteriori disposizioni riguardano la revisione delle spese in materia di giustizia. In primo luogo, vengono rideterminati i diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. In secondo luogo, si prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia. Infine, vengono modificate la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

In materia di beni confiscati, si prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

**Senato: Dossier n. 394/3**  
**Camera: Progetti di legge n. 370 /3**  
**18 dicembre 2024**

Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio
--------	---	-------------------------------------	---------------

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
ID0011cEdizioneprovvisoria